

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-532 del 06/02/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oggetto                     | DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>di</i> SE.FA SRL<br><i>di</i> MODIFICA SOSTANZIALE DELL'<br>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)<br>ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON<br>PROVVEDIMENTO N. 416 DEL 11/02/2015 PER<br>L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE<br>MANUFATTI IN GOMMA NELLO STABILIMENTO<br>SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DEL LAVORO,<br>N.9 <i>di</i> S.ALBERTO - |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-567 del 06/02/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dirigente adottante         | ALBERTO REBUCCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Questo giorno sei FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **SE.FA SRL – MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 416 DEL 11/02/2015 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE MANUFATTI IN GOMMA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DEL LAVORO, N.9 – S.ALBERTO -

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 416 del 11/02/2015 a favore della Ditta SE.FA srl, avente sede legale e impianto in Comune di Ravenna, Via del Lavoro, n.9, località S.Alberto, per la propria attività di produzione manufatti in gomma;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Ravenna in data 08/08/2016 e acquisita dalla SAC ARPAE con PGRA 2016/10167 dell'11/08/2016 – Pratica SinaDoc n. 25112/2016 – per la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.416/2015, dalla Ditta **SE.FA srl** (C.F./P.IVA 01202430391), avente sede legale e impianto di produzione manufatti in gomma in Comune di Ravenna, Via del Lavoro, n.9, località S.Alberto;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;

- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".

Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **25112/2016**, emerge che:

- la Ditta SE.FA srl che svolge attività di produzione manufatti in gomma nell'impianto sito in Comune di Ravenna, Via del Lavoro, n.9, località S.Alberto, ha presentato domanda di modifica sostanziale dell'AUA adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 416/2015 a seguito dell'aumento della potenzialità produttiva con installazione di un nuovo punto di emissione derivante dalla captazione di sei nuove macchine di vulcanizzazione e di un forno di post-curing;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 08/08/2016 (PGRA 2016/10167) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione alla SAC;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte della SAC di Ravenna (PGRA 2016/10628);

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo è stata acquisita la Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE (PGRA 2017/1361 del 03/02/2017) necessaria e vincolante per la modifica sostanziale dell'AUA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA a favore della Ditta SE.FA srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione manufatti in gomma, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta della responsabile del procedimento amministrativo Paola Dradi della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### **DETERMINA**

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 416/2015, a favore della Ditta **SE.FA srl** (C.F./PIVA 01202430391), avente sede legale e impianto di produzione manufatti in gomma in Comune di Ravenna, Via del Lavoro, n.9, località S.Alberto, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente modifica sostanziale dell'AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC di Ravenna;
- Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
- Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.
- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

**EMISSIONI IN ATMOSFERA****Condizioni:**

La Ditta SE.FA. srl svolge attività di produzione manufatti in gomma mediante stampaggio per iniezione e compressione di mescole di gomma. Il processo produttivo si articola nelle seguenti fasi:

- arrivo della mescola;
- invio della mescola alle macchine per lo stampaggio;
- vulcanizzazione;
- controllo prodotti finiti, imballaggio e spedizione.

Le modifiche proposte prevedono la installazione di un nuovo punto di emissione (E4) derivante dalla captazione di sei nuove macchine vulcanizzatrici e un nuovo forno di post-curing.

Relativamente agli impianti termici civili, la Ditta ha sostituito i cinque impianti termici precedentemente autorizzati, con un unico impianto termico, sempre alimentato a metano, di potenzialità pari a 239 kWt;

Inoltre nello stabilimento è prevista la installazione di un piccolo forno elettrico convogliato in atmosfera, a servizio del laboratorio aziendale.

**LIMITI**

I limiti di emissione che la **Ditta SE.FA. srl di Ravenna**, è tenuta a rispettare, sono i seguenti:

**PUNTO DI EMISSIONE E1- ASPIRAZIONE PRESSE**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 30000    | Nmc/h |
| Altezza minima  | 9,5      | m     |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |
| Durata          | 24       | h/g   |

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

|                             |    |        |
|-----------------------------|----|--------|
| Sostanze Organiche come COT | 5  | mg/Nmc |
| H <sub>2</sub> S            | 5  | mg/Nmc |
| Ammoniaca                   | 15 | mg/Nmc |
| Ftalati                     | 5  | mg/Nmc |

**PUNTO DI EMISSIONE E2- ASPIRAZIONE PRESSE DI VULCANIZZAZIONE**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 18000    | Nmc/h |
| Altezza minima  | 9        | m     |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |
| Durata          | 24       | h/g   |

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

|                             |    |        |
|-----------------------------|----|--------|
| Sostanze Organiche come COT | 5  | mg/Nmc |
| H <sub>2</sub> S            | 5  | mg/Nmc |
| Ammoniaca                   | 15 | mg/Nmc |
| Ftalati                     | 5  | mg/Nmc |

**PUNTO DI EMISSIONE E3 - ASPIRAZIONE PRESSE DI VULCANIZZAZIONE -**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 20000    | Nmc/h |
| Altezza minima  | 11,5     | m     |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |
| Durata          | 24       | h/g   |

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

|                             |    |        |
|-----------------------------|----|--------|
| Sostanze Organiche come COT | 5  | mg/Nmc |
| H <sub>2</sub> S            | 5  | mg/Nmc |
| Ammoniaca                   | 15 | mg/Nmc |
| Ftalati                     | 5  | mg/Nmc |

**PUNTO DI EMISSIONE E4 - ASPIRAZIONE PRESSE DI VULCANIZZAZIONE – NUOVO -**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 30000    | Nmc/h |
| Altezza minima  | 9,5      | m     |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |
| Durata          | 24       | h/g   |

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

|                             |    |        |
|-----------------------------|----|--------|
| Sostanze Organiche come COT | 5  | mg/Nmc |
| H <sub>2</sub> S            | 5  | mg/Nmc |
| Ammoniaca                   | 15 | mg/Nmc |
| Ftalati                     | 5  | mg/Nmc |

**PRESCRIZIONI:**

1. Per il nuovo punto di emissione indicato con E4 – Aspirazione presse di vulcanizzazione - dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art. 269 del DLgs n. 152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta deve provvedere ad effettuare tre autocontrolli analitici alla nuova emissione, per un periodo di 10 giorni, e trasmettere gli esiti dei controlli alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE.
2. Per la verifica del rispetto di tali limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento secondo quanto previsto dalla DGR n.2236/2009 e smi e precisamente:

|                                                                          |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| UNI 10169 – UNI EN 13284-1                                               | Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento            |
| UNI 10169                                                                | Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati   |
| UNI 9968<br>Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR                 | Determinazione dei gas di combustione (CO, O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> ) |
| UNI 9969<br>UNI EN 15058<br>Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR | Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio                  |
| UNI EN 13284-1<br>UNI 10263                                              | Determinazione della concentrazione delle polveri totali                      |
| UNI 10568                                                                | Determinazione della silice libera cristallina                                |
| UNICHIM 853<br>UNI ISO 10397                                             | Determinazione delle emissioni di amianto                                     |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNI EN 13284-1 +<br>UNICHIM 759                                                                                                                                     | Determinazione delle nebbie oleose                                                                                                      |
| UNI EN 14385<br>ISTISAN 88/19<br>UNICHIM 723                                                                                                                        | Determinazione delle emissioni di metalli                                                                                               |
| UNI EN 13211                                                                                                                                                        | Determinazione del mercurio                                                                                                             |
| UNI EN 1948-1,2,3                                                                                                                                                   | Determinazione di microinquinanti organici                                                                                              |
| UNICHI 835/ISTISAN 88/19<br>ISTISAN 97/35                                                                                                                           | Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)                                                                               |
| UNI EN 12619                                                                                                                                                        | Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)                                       |
| UNI EN 13526                                                                                                                                                        | Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)                                       |
| UNI EN 13649                                                                                                                                                        | Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici                              |
| UNI 10393<br>UNI 10246-1<br>UNI 9967<br>UNI 10246-2<br>UNI EN 14791<br>ISTISAN 98/2 (allegato I<br>DM 25/8/2000)<br>Analizzatori celle<br>elettrochimiche, IR, FTIR | Determinazione del biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )                                                                                 |
| ISTISAN 98/2 (allegato I<br>DM 25/8/2000)<br>UNI 9970<br>UNI 10878<br>UNI EN 14792<br>Analizzatori celle<br>elettrochimiche, IR, FTIR                               | Determinazione degli ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )                                                                                 |
| ISTISAN 98/2 (allegato 2<br>DM25/8/2000)                                                                                                                            | Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF) |
| UNI EN 1911-1,2,3                                                                                                                                                   | Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)                                                                           |
| UNI 10787                                                                                                                                                           | Determinazione dei composti inorganici del fluoro                                                                                       |
| Estensione del metodo<br>ISTISAN 98/2<br>NIOSH 7903                                                                                                                 | Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico                                                                        |
| NIOSH 7904                                                                                                                                                          | Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri                                                                       |
| UNICHIM 634<br>DPR 322/71                                                                                                                                           | Determinazione della concentrazione di acido solfidrico                                                                                 |
| UNICHIM 632                                                                                                                                                         | Determinazione della concentrazione di ammoniaca                                                                                        |
| NIOSH 2010                                                                                                                                                          | Determinazione di ammine alifatiche                                                                                                     |
| NIOSH 2002                                                                                                                                                          | Determinazione di ammine aromatiche                                                                                                     |
| EPA TO-11A<br>NIOSH 2016                                                                                                                                            | Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide                                                                              |
| UNICHIM 504                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |



|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSHA 32<br>NIOSH 2546      | Determinazione della concentrazione di fenoli                                                |
| UNICHIM 488<br>UNICHIM 429 | Determinazione della concentrazione di isocianati                                            |
| NIOSH 7401                 | Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline                                     |
| NIOSH 2011                 | Determinazione della concentrazione di acido formico                                         |
| OSHA 104<br>NIOSH 5020     | Determinazione della concentrazione di ftalati                                               |
| UNI EN 14181               | Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura |

**3. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione;

**4. I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

5. DI indicare quale termine ultimo per la messa a regime del nuovo punto di emissione **E4**, il **30/06/2017**. Entro tale la Ditta è tenuta a comunicare alla SAC la data effettiva della messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);

6. In merito all'utilizzo di compounds di PVC, quale materia prima, la Ditta è tenuta a comunicare eventuali variazioni della stessa;

7. DI prendere atto delle aspirazioni provenienti dall'impianto di ventilazione, costituito da 6 ventilatori e adibito al ricambio d'aria nell'ambiente di lavoro;

8. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, almeno **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati**. La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati) su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. **Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare le manutenzioni da effettuare sull'impianto termico, con frequenza annuale.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**